

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3745

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa del senatore UCCHIELLI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GENNAIO 1999**

—————

Norme per la gestione associata dei patrimoni agro-silvo-pastorali  
di proprietà degli enti locali e di altri enti

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La gestione di patrimoni agro-silvo-pastorali di proprietà di enti locali, delle associazioni agrarie o collettive comunque denominate e di altri enti montani è stata disciplinata dal regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, agli articoli da 139 a 155, nelle forme di consorzi forestali o di aziende speciali.

La legge 25 luglio 1952, n. 991, all'articolo 4, amplia all'assistenza tecnica forestale ed agraria le competenze di tali organismi di gestione delle proprietà degli enti locali e associazioni agrarie.

La legge 27 dicembre 1977, n. 984, all'articolo 10, nell'intento di consentire anche alle proprietà forestali private di avvalersi di un servizio di gestione agro-silvo-pastorale, in analogia a quanto svolto dai consorzi forestali e dalle aziende speciali, ha previsto la costituzione di consorzi volontari tra proprietà forestali private.

Il Piano forestale nazionale, nell'evidenziare il ruolo essenziale che la gestione rappresenta per la manutenzione, conservazione e sviluppo delle risorse forestali nazionali, pone tra i propri obiettivi la promozione di «consorzi di gestione» formati tra proprietari pubblici e privati, che soddisfino requisiti minimi di superficie in termini di area forestata e di contiguità.

Anche la legge 6 dicembre 1991, n. 394, prevede la possibilità di affidare parte o tutti i compiti gestionali delle aree protette alle comunioni familiari nel convincimento di coinvolgere nella gestione le comunità locali proprietarie dei beni comprese nella perimetrazione delle aree protette a dimensione regionale.

Infine la più recente legge 31 gennaio 1994, n. 97, all'articolo 9, riconsidera prioritario il momento gestionale ed individua nel consorzio forestale l'idoneo strumento.

L'evoluzione che si è verificata nella politica forestale nel corso di più di 70 anni (1923-1995) rende necessaria una normativa che tenga conto di un diverso modo di operare dei sopracitati organismi, atteso che ci si orienta sempre più verso una «economia dell'albero», piuttosto che una «economia del legno», per la valenza ambientale che il bosco, le foreste e i pascoli stanno sempre più acquisendo al servizio della collettività.

È opinione diffusa che la montagna, a causa delle particolari condizioni morfologiche ed ambientali, sia un ambiente svantaggiato e fragile, nonostante la circostanza che, essendo caratterizzata da una forte specificità e differenziazione, costituisca una grande risorsa per il Paese, sia dal punto di vista ambientale e paesaggistico, che dal punto di vista della tipicità e specificità dei prodotti.

In questi ultimi anni, in particolare, è andata crescendo l'attenzione alle operazioni di manutenzione ambientale e forestale. Gli effetti causati dagli eventi alluvionali e dai disastrosi incendi, infatti, hanno dimostrato che le operazioni di gestione e manutenzione, che prima rientravano tra le attività tradizionali dell'agricoltura e della selvicoltura montana, fondamentali per garantire un corretto assetto idrogeologico del territorio, oggi vengono spesso trascurate.

In realtà, la difficoltà di salvaguardia e gestione delle risorse naturali ed ambientali è causata da diversi fattori, tra cui, particolare rilevanza assumono gli squilibri di densità abitativa, l'isolamento di certe zone e la mancanza di idonee infrastrutture. A ciò vanno aggiunte le trasformazioni urbanistiche, provocate da imprudenza nella definizione della pianificazione ed errate condizioni di uso delle risorse che hanno contribuito ad incrementare i deflussi dei bacini

imbriferi, fino a rendere intollerabili anche eventi derivanti da piogge di livello non più elevato della norma.

Né può trascurarsi che per il raggiungimento di un corretto assetto territoriale sono necessari, da un lato, un'efficace e moderna attività di protezione del territorio, e, dall'altro lato l'incremento e la salvaguardia della risorsa «bosco».

Questo risultato può essere ottenuto soltanto attraverso la gestione forestale, che può essere svolta, per gran parte, dalle popolazioni locali, per tradizione e per oggettiva vocazione. L'economia montana, infatti, poggia tradizionalmente su un equilibrio tra uso e conservazione delle risorse naturali e la sempre più viva attenzione rivolta all'aspetto conservativo e di valorizzazione del patrimonio naturale della montagna, e si lega al valore sociale ed ambientale dei boschi ed all'esigenza di assicurare una moderna gestione forestale in grado di coagulare l'interesse delle comunità residenti.

Per superare gli ostacoli della polverizzazione delle proprietà nei territori montani, per rompere l'isolamento dei sistemi montuosi, per accrescere il livello di conoscenza scientifica specifica e promuovere un'azione di formazione delle risorse, si sono sviluppate, nel tempo, diverse forme di gestione associata tra le proprietà forestali.

Una responsabile e qualificata utilizzazione delle proprietà forestali, sia pubbliche che private, riunite mediante apposite strutture, è da considerare un fattore positivo per promuovere l'interesse della popolazione locale per i boschi e per una loro migliore tutela e conveniente uso.

Attraverso lo strumento consortile, quale veicolo di partecipazione della comunità locale sembra possibile, dunque, promuovere una gestione sostenibile dei beni forestali in zone pure sottomesse ad *handicap* naturali importanti, ma che rivestono un ruolo di protezione ed ecologico di interesse generale, non disgiunto dalla capacità di produrre redditi selvicolturali.

La realizzazione sul territorio di una più ampia coesione sociale può portare anche alla stipulazione di patti pilota, al fine di dar vita ad un'ampia cooperazione negoziale a favore di una strategia integrata di conservazione del territorio e di sviluppo dell'occupazione.

Lo strumento consortile, veicolo di partecipazione della comunità locale, è di per sé anche fattore deterrente alla prevenzione degli incendi proprio per la forte capacità di coinvolgimento attivo delle popolazioni residenti che di fatto esercitano anche funzioni di «agenti volontari».

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli altri enti locali e montani, le associazioni agrarie, gestiscono il proprio patrimonio agro-silvo-pastorale attraverso la costituzione di consorzi forestali e aziende speciali ai sensi del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Ai fini di una migliore unità di gestione delle risorse forestali, agli enti di cui al comma 1 possono partecipare i proprietari di terreni agro-silvo-pastorali, sia singolarmente che mediante consorzi volontari o società forestali, salvo quanto previsto dall'articolo 10 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. A tali organismi è attribuita la personalità giuridica di diritto privato.

3. Se lo richiedono i proprietari di almeno tre quarti della superficie interessata, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire gli organismi di cui ai commi 1 e 2 anche in via coattiva.

4. I compiti di cui al presente articolo sono altresì riconosciuti alle strutture aventi natura di persona giuridica privata per la gestione associata, con le finalità pubblicistiche di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, di patrimoni agro-silvo-pastorali, nonché delle aree protette e di parchi regionali, provinciali o locali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

### Art. 2.

1. Agli organismi di cui all'articolo 1 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono affidare tutti o parte dei

compiti gestionali previsti dagli articoli 22, 23 e 24 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, compresa la vigilanza e la sorveglianza, da esercitare con personale appositamente abilitato secondo le norme vigenti in materia.

2. Alle forme di gestione previste dall'articolo 1, ivi comprese quelle esistenti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano un contributo annuo, commisurato alla superficie gestita e secondo i criteri indicati dal Piano forestale nazionale, sulle spese di gestione, comprese quelle per il personale tecnico, amministrativo e di vigilanza.

### Art. 3.

1. Alle comunioni familiari, se non diversamente precisato, sono equiparate le università agrarie, le comunanze, le partecipanze, le società di antichi possidenti e tutte le altre associazioni agrarie delle aree montane, comunque denominate, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e per il conseguimento degli obiettivi del Piano forestale nazionale e degli altri provvedimenti per la montagna e per le proprietà agro-silvo-pastorali.





